

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

I chiarimenti delle Entrate. La circolare sull'incentivo fiscale per le donazioni a favore della cultura

# Art-bonus a compensazione libera

## Credito d'imposta del 65% anche a chi ha un ruolo scaduto da 1.500 euro

FOCUS



Luca Gaiani

Credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro alla cultura senza i limiti previsti dal Tuir, né quelli legati alla compensazione. Alle somme rientranti nell'art-bonus si applicano esclusivamente le regole e i vincoli disposti dal Dl 83/2014 e non si applicano invece i limiti previsti in presenza di ruoli scaduti. Il chiarimento giunge dalla circolare 24/E di ieri, con la quale l'agenzia delle Entrate, congiuntamente al ministero dei Beni culturali e del turismo, ha fornito le prime istruzioni per la fruizione dell'incentivo fiscale per le donazioni a favore della cultura effettuate nel triennio 2014-2016.

### Super bonus fiscale

Vale già per l'intero esercizio 2014 il super bonus previsto dal Dl 83/2014 per i contribuenti che versano somme in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Come ricorda la circolare 24/E, l'incentivo, che, per il tri-

ennio 2014-2015-2016, sostituisce le specifiche agevolazioni del Testo unico (articolo 15, lettere h-i, e articolo 100, lettere f-g), riguarda ogni contribuente e dunque sia le persone fisiche (privati non imprenditori) sia le società e le imprese, nonché gli enti non commerciali. Le erogazioni devono avere specifiche destinazioni individuate dalla norma. In particolare sono agevolate le somme erogate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, quelle per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come musei, biblioteche, parchi archeologici, eccetera; e infine le donazioni finalizzate a realizzare nuove strutture, o il restauro di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di istituzioni pubbliche che operano nello spettacolo senza fine di lucro.

Il bonus è costituito da un credito di imposta pari al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate. Il credito di imposta non può eccedere, rispettivamente, il 15% del reddito imponibile dell'anno di erogazione per i soggetti non ti-

tolari di reddito di impresa e il 5 per mille dei ricavi (come definiti dall'articolo 85 del Tuir) per le imprese e le società. Ad esempio, una Srl che nel 2014 realizza 20 milioni di euro di ricavi avrà un tetto pari a 100mila euro, potendo dunque detassare, in tale esercizio, erogazioni alla cultura fino a 153.846 euro (il cui 65% dà appunto 100 mila euro).

### Credito in tre anni

Il credito di imposta, che non costituisce provento tassabile, si può utilizzare in tre rate annuali di pari importo con modalità differenziate per le imprese e per le persone fisiche. I soggetti titolari di reddito di impresa scontano il credito nel modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, senza il limite dei 700mila euro o quello di 250mila per i crediti agevolativi. Il credito neppure soggiace - precisa la circolare 24/E - al divieto di compensazione per i contribuenti che hanno debiti tributari scaduti iscritti a ruolo per importi eccedenti 1.500 euro.

Le persone fisiche utilizzano invece il credito (sempre nelle tre rate annuali in cui va ripartito) nella dichiarazione dei redditi, partendo da quella riferita

all'anno di effettuazione delle erogazioni. Ad esempio una persona fisica che nel 2014 eroga una somma di 10mila euro fruendo di un credito di 6.500 euro (avendo un reddito almeno pari a 43.333 per rispettare il tetto del 15%) che potrà scalare per un terzo (2.166 euro) nel modello Unico 2015 (versamento di giugno 2015) e per i restanti importi nelle dichiarazioni successive. Se il credito non è interamente utilizzato (in quanto la quota annua supera le imposte dovute), l'eccedenza può essere riportata in avanti per essere utilizzata senza limiti temporali.

### Pagamenti tracciati

L'incentivo spetta solo in presenza di pagamenti effettuati mediante bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, ovvero assegni circolari o bancari. I soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano al ministero dei Beni culturali, mensilmente, l'ammontare delle erogazioni ricevute e ne danno pubblicità, nonché della destinazione delle somme, tramite un'apposita pagina dedicata nei propri siti web istituzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'altro fronte

## Turismo e cinema aspettano i decreti

Antonello Cherchi  
ROMA

Art-bonus e crediti di imposta per cinema e turismo così come rimodulati dal Parlamento sono in vigore da ieri. La legge 106, che ha convertito il decreto legge 83 di maggio scorso sulla cultura, è stata, infatti, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 175 del 30 luglio. Però, mentre l'agevolazione del 65% sui contributi di privati e imprese a favore del patrimonio (il cosiddetto art-bonus) è già operativo (lo è stato fin dal momento del varo del decreto legge) perché non legato ad alcun provvedimento attuativo, per vedere gli altri sconti fiscali all'opera bisognerà aspettare.

Per quanto riguarda i due crediti d'imposta riconosciuti al turismo - uno rivolto alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e l'altro per la ristrutturazione degli alberghi (entrambi del 30%) - la loro applicabilità è subordinata ad altrettanti decreti che il ministero dei Beni culturali, di concerto con quello dell'Economia, dovrà adottare entro il mese di ottobre.

Lo stesso vale per il beneficio accordato alle sale cinematografiche storiche (in attività almeno dal 1° gennaio 1980), che per usufruire del credito d'imposta del 30% dovranno attendere l'emanazione di un decreto attuativo da parte dell'accoppiata Beni culturali-Economia. Anche in questo caso, il provvedimento dovrà arrivare entro la fine di ottobre.

Oltre alle agevolazioni fiscali, la nuova legge prevede un'ampia serie di altre misure, che vanno dalle procedure acceleratorie del Grande progetto Pompei (l'obiettivo è di riuscire a spendere 105 milioni a disposizione, gran parte europei, entro fine 2015) alla risistemazione della Reggia di Caserta, dagli interventi per favorire l'occupazione giovanile in campo culturale e turistico alla lotta al degrado negli spazi davanti ai grandi monumenti, dalla sistemazione dei traballanti bilanci delle fondazioni liriche allo stanziamento di tre milioni di euro per tre anni (2014-2016) per la predisposizione di progetti a favore delle periferie urbane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delega fiscale. Il parere su commissioni censuarie e semplificazioni

# Catasto, il Senato chiede spazio per le associazioni

Saverio Fossati

Promossi con riserve (almeno pesanti) i due decreti legislativi della delega fiscale: commissioni censuarie catastali e semplificazione fiscale. La commissione Finanze e Tesoro del Senato ha licenziato ieri i due pareri, mentre per la commissione Finanze della Camera si attende il sì nei primi giorni della prossima settimana. «Sulle commissioni censuarie - dice Mauro Marino, presidente della commissione Finanze del Senato - una bozza identica verrà presentata alla Camera. In ogni caso è stato molto utile aver fatto le audizioni e il Governo ha dato grande disponibilità. Si spera di arrivare a una condivisione Camera-Senato anche per sulla semplificazione».

### Catasto

Il primo, pesante, rabbuffo preso dal Governo riguarda l'assenza di una rappresentanza obbligatoria delle associazioni delle proprietà nelle commissioni censuarie locali, già segnalata dalla "bicamerale" chiamata a fare da primo filtro ma ignorata dall'esecutivo (si veda anche il Sole 24 Ore del 29 luglio scorso). Ora, tra le condizioni per il parere favorevole, la commissione Finanze indica che dei tre membri scelti tra quelli di ordini, collegi e associazioni due siano espressioni dei professionisti e una delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Inoltre, nella commissione censuarie centrale, nella sezione specializzata sul sistema estimativo, uno dei due docenti che ne faranno parte sarà indicato sempre dalle associazioni di categoria. Un membro designato dalle associazioni dovrà essere presente anche in tutte le altre sezioni della commissione censuarie centrale: potranno essere anche professionisti, tecnici o esperti di statistica ed econometria.

La Finanze dedica anche alcune «osservazioni» (non vincolanti, cioè, per il parere favorevole) a temi già dibattuti: il più rilevante è la richiesta al Governo di prevedere che, tra i compiti delle commissioni censuarie, ci siano delle procedure deflative del contenzioso.

so; anche questa era stata una richiesta forte delle associazioni della proprietà.

### Semplificazione

Per la commissione Finanze ci sono «alcune criticità che, ove non affrontate e risolte in una prima fase, rischiano di mettere a repentaglio il successo dell'intera operazione». La prima è il coinvolgimento dei contribuenti e degli intermediari fiscali e una maggiore prudenza, da esplicitare nelle premesse, sulle aspettative di minori imposte. Viene poi suggerito di dimezzare le sanzioni di 100 euro per gli intermediari e i soggetti tenuti a trasmettere i dati su detrazioni e deduzioni. Con una certa forza nel parere viene poi suggerito di stralciare le norme sulle Stp, perché nella formulazione attuale il decreto prevede per queste forme societarie lo stesso regime delle associazioni senza personalità giuridica, togliendo appeal alle Stp. La Commissione ha poi suggerito di prevedere, in un provvedimento a parte, l'abrogazione del modello 770 e l'innalzamento della soglia di 1.500 euro per l'auto-compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi. Il parere viene condizionato al chiarimento che il limite dei 10mila euro per le operazioni black list senza obbligo di comunicazione riguardi non la singola operazione ma il complesso di quelle svolte nell'anno.

● La società tra professionisti (Stp) può essere costituita in diverse forme, dalla Srl alla Spa, alla cooperativa, anche con soci non professionisti, solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Gli incarichi professionali conferiti alla società dovranno essere eseguiti solo dai soci professionisti



Stp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'identikit



Il ministro, Dario Franceschini

**01 | A CHI SPETTA**  
Contribuenti di ogni tipo (società, imprese e persone fisiche non imprenditori) che effettuano, nel triennio 2014-2015-2016, erogazioni liberali in denaro per determinati interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo

**02 | FINALITÀ DELLE EROGAZIONI**  
Le erogazioni agevolate devono riguardare la manutenzione o il restauro di beni culturali

pubblici, il sostegno dei luoghi della cultura pubblici, strutture lirico-sinfoniche o enti pubblici con attività nello spettacolo senza fine di lucro

**03 | BONUS FISCALE**  
Il bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle somme erogate negli anni 2014 e 2015, ridotto al 50% per quelle del 2016. Il credito di imposta non può eccedere il 15% del reddito imponibile (persone fisiche) o il 5 per mille

dei ricavi annui (imprese e società)

**04 | COME SI UTILIZZA**  
Il credito di imposta si fruisce in tre rate annuali di pari importo. Per le imprese, l'utilizzo avviene in compensazione nel modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, mentre per le persone fisiche il credito si scala nella dichiarazione dei redditi. Se l'imposta non è capiente, l'eccedenza di credito si riporta in avanti senza limiti temporali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione. In arrivo 105mila lettere alle persone fisiche e 50mila email alle società

# Rimborsi fiscali più veloci per chi comunica l'Iban

Francesca Milano  
MILANO

«C'è un rimborso per te». Con una lettera inviata per posta ordinaria l'agenzia delle Entrate sta informando circa 105mila contribuenti che è pronto un rimborso fiscale per loro e che, per velocizzarne l'erogazione, è possibile farsi accreditare l'importo sul conto corrente comunicando il proprio Iban all'agenzia delle Entrate.

Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono 105mila: tra queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto d'im-

posta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro).

Alle persone fisiche si aggiungono circa 50mila società che hanno richiesto il rimborso dell'Ires con la dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all'indebitabilità forfettaria dell'Irap (articolo 6 del

**DUE CANALI**  
Per ricevere l'importo i dati del conto corrente possono essere comunicati all'Agenzia attraverso il sito internet o gli sportelli

Dl 185/2008): per comunicare con queste imprese l'Agenzia sta inviando una email alla casella Pec che la società ha comunicato al Registro delle imprese.

Due sono le opzioni per fornire l'Iban alle Entrate: attraverso i servizi telematici disponibili sul sito [www.agenzia-entrate.it](http://www.agenzia-entrate.it); accedendo alla propria area autenticata; oppure tramite gli uffici dell'Agenzia, presentando allo sportello il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito internet.

«Per evitare il rischio di phishing - si legge nel comuni-

cato delle Entrate - l'Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec». Sempre per motivi di sicurezza, l'Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili. «Fornire all'Agenzia il proprio Iban - spiegano l'amministrazione - è il modo migliore per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun aggravio economico per il contribuente».

Questa modalità di rimborso è un'opportunità sempre valida per cittadini e società, anche se fino ad ora non era mai stata inviata da parte delle Entrate una esplicita richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Anche in caso di sentenza favorevole al contribuente

# Dogane, esecuzione a ritmo accelerato

Benedetto Santacrose  
Ettore Sbandi

Anche se il contribuente ottiene una sentenza favorevole dal giudice tributario, l'agenzia delle Dogane, in caso di assenza di garanzia ovvero di non concessione della sospensione amministrativa o giudiziaria dei diritti di confine costituenti risorse proprie dell'Ue, preten- de la riscossione, anche tramite esecuzione forzata.

Negli ultimi mesi, infatti, si è avuto modo di registrare, su più uffici delle dogane, la tendenza ad accelerare l'esecuzione delle somme contestate a titolo di dazio, anche stimolando l'agente della riscossione a procedere alle misure di recupero di propria competenza, nonostante la presenza di sentenze favorevoli al contribuente. Il tema segue a stretto giro la nota questione dell'esecutività dell'accertamento doganale, oggetto con il Dl n. 16/12 di integrale riforma,

con una procedura di riscossione ora estremamente rigida e veloce. In materia di risorse proprie dell'Ue (ossia i dazi) e della concessione Iva all'importazione, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane sono infatti esecutivi, con termini perentori per procedere al pagamento delle somme contestate. Infatti, l'avviso di rettifica, contestando i maggiori dritti, reca ora l'avvertenza che questi devono essere corrisposti entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto, salva la sospensione amministrativa ex articolo 244 del Codice doganale (unica vera soluzione alla questione della eccessiva rapidità dei nuovi termini).

Oltre a tale procedura, da più parti contestata anche in termini di lesione del diritto di difesa sancito a livello Ue, si è rilevato nella pratica operativa che alcune dogane nazionali appaiono ora voler insistere

per l'esecuzione non solo in caso di accertamento notificato al contribuente, ma anche nel caso in cui tale accertamento sia annullato, ancorché con sentenza non definitiva, interpretando in senso illegittimamente estensivo le disposizioni del Codice doganale di cui agli articoli 199 e 244. Tale modalità di azione, però, si ritiene possa essere contestata radicalmente, in quanto non legittimata da alcuna disposizione di legge o di regolamento.

L'articolo 68 del Dlgs 546/92, infatti, prevede che l'accoglimento del ricorso comporta la restituzione del tributo eventualmente corrisposto, mentre in caso di tributo non riscosso l'ufficio non detiene alcun titolo giuridico per richiedere il pagamento o, di più, attivare la riscossione del tributo stesso. Sotto questo profilo, anche la Corte di cassazione, con numerose sentenze, ha evidenziato

che «la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l'atto impositivo priva, sia pure in via non definitiva, del supporto di un atto amministrativo legittimamente pretesa tributaria, che non può formare oggetto di alcuna riscossione provvisoria» (sentenza 20526/2006). Pure poco pertinente appare la forzata interpretazione dei citati articoli 199 e 244 del Regolamento 2913/92: tali norme, infatti, attengono alla fase procedurale dell'accertamento doganale, e non a quella processuale. In ogni caso, seguire gli sviluppi del tema appare di assoluto rilievo, atteso anche il fatto che, alle estreme conseguenze, la posizione delle dogane appare davvero inconciliabile con il diritto di difesa e di certezza della pronuncia del giudice, che sarebbe senza mai effetto fino all'ultimo grado di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SEI UN AGENTE TOP PERFORMER?  
VUOI RAPPRESENTARE IL SOLE 24 ORE?**

**Il Sole 24 Ore**, per la propria strategia di crescita e per una presenza sempre più competitiva e dominante sul mercato, **seleziona Agenti Top Performer**. Le reti di vendita de Il Sole 24 Ore sono costituite da oltre 200 agenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Gli agenti sono al servizio di professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze informative, formative, gestionali e di aggiornamento, con soluzioni consulenziali, altamente innovative e personalizzate.

**LA NOSTRA MISSION:**  
Instaurare con i Clienti un rapporto di fiducia e continuità, per creare insieme valore, sicurezza e soddisfazione.

**IL PROFILO RICERCATO:**  
Il candidato ideale è un Agente di Commercio, dotato di ottime capacità organizzative e relazionali, capace di gestire trattative negoziali complesse e di lavorare per obiettivi di fatturato, sfidanti e crescenti. Completano il profilo una buona cultura generale e la passione per l'attività della vendita.

**COSA OFFRIAMO:**  
Inserimento in un team di professionisti della vendita di prodotti di editoria digitale e di software gestionali nei settori di riferimento.

- Sono previsti:
- Formazione permanente sul campo ed in aula;
- importanti riconoscimenti retributivi e continui e crescenti incentivi, commisurati ai risultati conseguiti;
- crescita personale e professionale;
- base clienti acquisiti.

**Iscrizione al Registro Imprese e Partita Iva indispensabili**

**GRUPPO 24 ORE**

Per candidarti invia il tuo CV a: [salesrecruiting@ilssole24ore.com](mailto:salesrecruiting@ilssole24ore.com)